



Decisione N. 10359 del 11 luglio 2022

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 23/06/2022

FATTO

Parte istante rappresenta di essere titolare di n.7 Buoni Postali Fruttiferi (BPF) tutti sottoscritti in data 18.01.2006 del valore nominale euro 1.000,00 ciascuno, appartenenti alla serie 18E. Parte ricorrente evidenzia di aver richiesto la liquidazione dei BPF in data 18.03.2021 e che l'intermediario respingeva l'istanza eccependo l'avvenuto decorso del termine prescrizione. Evidenzia che i titoli non recano alcuna indicazione in ordine alla data di scadenza, riportano il timbro della serie 18E cancellato dalla scritta a penna di appartenenza alla serie AA2 e che al momento dell'emissione l'intermediario ometteva la consegna del foglio informativo. Alla luce di quanto dedotto, parte ricorrente chiede il rimborso pari al controvalore dei BPF, oltre gli interessi previsti e in subordine il pagamento di euro 11.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.

L'intermediario convenuto eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BPF oggetto di ricorso sono stati emessi antecedentemente al 1 gennaio 2009, nonché l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, dal momento che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.

Nel merito, evidenzia che:

Pag. 2/4

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 10359 del 11 luglio 2022

- i BPF oggetto di contestazione, sottoscritti tutti nel 2006, appartengono alla serie 18E e avevano una durata massima di diciotto mesi, tale per cui la scadenza per richiedere la liquidazione era fissata al 18.07.2007 e il termine prescrizione al 18.07.2017, mentre parte ricorrente ha richiesto il rimborso nel 2021;
- con riferimento alla pubblicità e comunicazione ai risparmiatori, il D.M. del 19.12.2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dispone all'art.6 che il collocatore debba esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, da consegnare ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei BPF. Lo stesso decreto stabilisce, inoltre, il termine prescrizione di dieci anni dalla data di scadenza del titolo;
- i Buoni non rimborsati entro il termine prescrizione di dieci anni decorrenti dalla maturazione dell'ultimo interesse, sono da considerarsi oramai dormienti secondo quanto stabilito dall'art. 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. Pertanto i relativi importi sono confluiti ex art. 1, comma 345 quinquies, legge 23 dicembre 2005 n. 266 nel fondo (istituito ai sensi del comma 343 del medesimo provvedimento) e non sono restituibili;
- le contestazioni avanzate da parte ricorrente non appaiono idonee ad aver ingenerato alcun affidamento che i BPF potessero appartenere ad una serie di diversa durata, essendo privi di errori materiali di stampa e conformi alle normative vigenti.

Alla luce di quanto rappresentato, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche, si riporta a quanto già in rilevato in sede di ricorso contestando le avverse deduzioni. Lamenta la mancanza di trasparenza dell'intermediario affermando che la resistente non ha dato prova dell'esposizione presso gli Uffici degli avvisi previsti per legge, né dimostrato la consegna dei fogli informativi analitici.

DIRITTO

Con riferimento alle eccezioni avanzate dall'intermediario sulla inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'Arbitro, si richiama l'orientamento del Collegio di Coordinamento, decisione n.5673/2013. In particolare, si osserva che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data. A tal proposito occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF). Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BPF, il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi e non con la loro sottoscrizione. Relativamente all'eccezione per incompetenza *ratione materiae*, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali, per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali. A riguardo, si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Pag. 3/4

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 10359 del 11 luglio 2022

Nel caso *de quo*, dalla documentazione in atti emerge che i BPF riportano i numeri progressivi, presentano sul retro l'appartenenza alla serie AE e non indicano la scadenza, né la dicitura "a termine".

Sulla mancata individuazione della scadenza occorre rilevare che le informazioni sulla scadenza dei BPF appartenenti alla serie AE e le relative condizioni economiche sono reperibili sul sito dell'intermediario e presso i locali dello stesso. Conseguentemente, la data entro la quale poter richiedere la liquidazione è quella dell'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo a quello dell'emissione. Considerato che i BPF sono stati emessi nel 2006 e ricadono entro le date riportate nel prospetto storico dei tassi, si desume che la data di scadenza era al 18.07.2007 e il termine prescrizione decennale risalente al 18.07.2017. Nella documentazione prodotta non sono presenti atti interruttivi della prescrizione, atteso che la liquidazione dei BPF è stata richiesta per la prima volta oltre il termine decennale. E', quindi, da dichiararsi prescritto il termine per la richiesta di rimborso e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

Riguardo all'asserita mancata consegna del foglio illustrativo avanzata dal ricorrente bisogna rilevare che essa non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione (Cfr. Collegio di Coordinamento n.17814/2019). In ogni caso, essendo l'istanza di parte ricorrente radicata sul mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti, ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione è stata posta in essere, ossia la data di sottoscrizione dei BPF che è antecedente alla competenza temporale dell'Arbitro Bancario (1° gennaio 2009) (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n.4656/2022). La domanda avanzata in via subordinata da parte ricorrente è, pertanto, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI